

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2011 del 26/04/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER L'UTILIZZO DI PERTINENZA IDRAULICA AD USO RAMPE D'ACCESSO AI GARAGE E AREA CORTILIVA ADIBITA A PARCHEGGI COMUNE: MONTE SAN PIETRO (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTE LAVINO SPONDA SINISTRA TITOLARE: CONDOMINIO VIA LAVINO 26-28 CODICE PRATICA N. BOPPT0649/17RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2089 del 26/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei APRILE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER L'UTILIZZO DI PERTINENZA IDRAULICA AD USO RAMPE D'ACCESSO AI GARAGE E AREA CORTILIVA ADIBITA A PARCHEGGI

COMUNE: MONTE SAN PIETRO (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE LAVINO SPONDA SINISTRA

TITOLARE: CONDOMINIO VIA LAVINO 26-28

CODICE PRATICA N. BOPPT0649/17RN02

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio

idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al Prot.n. PGB0/2017/1972 del 30/01/2017 pratica n. BOPPT0649/17RN02 presentata dal Condominio Via Lavino 26-28, CF 91066450379 con sede legale a Monte San Pietro (BO) CF. 91066450379 con sede legale a Monte San Pietro (BO) Via Lavino 26-28, nella persona del legale rappresentante pro tempore Cinzia Meliconi nata a Bologna il 25/04/1967, C.F. MLCCNZ67D65A944H, con cui viene richiesto il rinnovo di concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso rampe d'accesso ai garage per una superficie di mq.52 e area cortiliva adibita a parcheggi per una superficie di mq.708 lungo il Torrente Lavino, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune Monte San Pietro al foglio 23 mappali 393 e 396, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 05/01/2012(pratica BOPPT0649/10RN01) con scadenza 31/05/2017;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "rampe di collegamento" e "area cortiliva", ai sensi dell'Art.20

L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Considerato che la concessione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 73 in data 22/03/2017 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto della comunicazione del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, acquisita agli atti in data 09/03/2021 con il n.PG/2021/37244 ai sensi del R.D. 523/1904, in cui:

- si valuta che l'utilizzo dell'area del demanio idrico richiesto a rinnovo non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato,
- si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico della determinazione Regionale n.52 del 05/01/2012 oggetto di rinnovo;

- si stabilisce che il rinnovo è vincolato dalle seguenti prescrizioni da ottemperare a cura e spese dell'interessato:

- Alla riduzione in pristino, della parete muraria esistente in area demaniale (quale relitto di precedente manufatto), nel rispetto delle norme vigenti;
- a presentare istanza per l'ottenimento della concessione demaniale per l'attraversamento da scarico e l'uso delle sottostanti aree golenali;
- alla messa in sicurezza per l'uso delle aree demaniali con interventi, che si estendono anche a quelle adiacenti, ogni volta che se ne ravvisi necessità, di riduzione della chioma delle essenze arboree (potatura), previa comunicazione semplice per ridurre il rischio e/o con interventi di taglio con abbattimento delle essenze arboree per quelle pericolanti e deperienti, previa specifica istanza di rilascio di autorizzazione da parte di questo Servizio, e al Comune per quanto di competenza;

ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di euro 75,00=;
- canone 2021 per importo di € **884,26=**;
- adeguamento del deposito cauzionale di € **18,26=**;

Verificato inoltre che è stato effettuato un versamento in eccesso di € **300,42=** e che tale versamento può essere assegnato come quota parte del canone dell'anno 2022;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte dell'amministratore condominiale in data 16/04/2021 (assunta agli atti al prot.PG/2021/59075 del 16/04/2021);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare al Condominio Via Lavino 26-28, CF. 91066450379 con sede legale a Monte San Pietro (BO) Via Lavino 26-28, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il rinnovo di concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso rampe d'accesso ai garage per una superficie di mq.52 e area cortiliva adibita a parcheggi per una superficie di mq.708 lungo il Torrente Lavino, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune Monte San Pietro al foglio 23 mappali 393 e 396/p, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 05/01/2012 (pratica BOPPT0649/10RN01);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2026** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico della determinazione n. 52 del 05/01/2012 oggetto di rinnovo, integrato con le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile prot.n.PG/2021/37244 del 09/03/2021 e qui richiamate:

- a) la riduzione in pristino, della parete muraria esistente in area demaniale (quale relitto di precedente manufatto), nel rispetto delle norme vigenti;
- b) la presentazione di istanza per l'ottenimento della concessione demaniale per l'attraversamento da scarico e l'uso delle sottostanti aree golenali;
- c) la messa in sicurezza per l'uso delle aree demaniali con interventi, che si estendono anche a quelle adiacenti, ogni volta che se ne ravvisi necessità, di riduzione della chioma delle essenze arboree (potatura), previa comunicazione semplice per ridurre il rischio e/o con interventi di taglio con abbattimento delle essenze arboree per quelle pericolanti e deperienti, previa specifica istanza di rilascio di autorizzazione da parte di questo Servizio, e al Comune per quanto di competenza;

tale parere è allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

5) di stabilire che il concessionario, al fine dell'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel parere del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna, deve:

- **presentare la domanda di concessione** di cui al punto precedente 4.b **entro 30 giorni** dalla notifica del presente atto,
- **presentare una relazione tecnica di esecuzione dei lavori** di cui ai punti precedenti 4.a e 4.c **entro il 31/12/2021**;

e di inviare la documentazione richiesta alla scrivente amministrazione e al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna - Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile;

6) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "rampe di collegamento" e "area cortiliva", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 884,26= per l'anno 2021**, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico;

7) di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di **€ 300,42=** a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico " e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone dell'anno 2022 per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a **€ 583,84=** fatto salvo l'eventuale adeguamento istat;

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

9) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

10) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è

fissata in € **884,26=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 866,00= per un importo aggiuntivo di € 18,26=, è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Presidente Giunta Regionale;

11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

13) di trasmettere copia del provvedimento all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna per gli aspetti di competenza;

14) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

15) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta dal Condominio Via Lavino 26-28, CF. 91066450379 con sede legale a Monte San Pietro (BO) Via Lavino 26-28, nella persona del legale rappresentante pro tempore Cinzia Meliconi nata a Bologna il 25/04/1967, C.F. MLCCNZ67D65A944H.

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torrente Lavino Sponda sinistra

Comune: Monte San Pietro(BO) Foglio 23 antistante mappali 393 e 396/p

Concessione per: rampe d'accesso ai garage per una superficie di mq.52 e area cortiliva adibita a parcheggi per una superficie di mq.708

Pratica n. BOPPT0649/17RN02

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2026** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nel Disciplinare Tecnico della determinazione della Regione Emilia-Romagna n.52 del 05/01/2012 oggetto di rinnovo (pratica BOPPT0649/10RN01) integrato con le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile prot.n.PG/2021/37244 del 09/03/2021 e qui richiamate:

a) la riduzione in pristino, della parete muraria esistente in area demaniale (quale relitto di precedente manufatto), nel rispetto delle norme vigenti;

b) la presentazione di istanza per l'ottenimento della concessione demaniale per l'attraversamento da scarico e l'uso delle sottostanti aree golenali;

c) la messa in sicurezza per l'uso delle aree demaniali con interventi, che si estendono anche a quelle adiacenti, ogni volta che se ne ravvisi necessità, di riduzione della chioma delle essenze arboree (potatura), previa comunicazione semplice per ridurre il rischio e/o con interventi di taglio con abbattimento delle essenze arboree per quelle pericolanti e deperienti, previa specifica istanza di rilascio di

autorizzazione da parte di questo Servizio, e al Comune per quanto di competenza;

tale parere è ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Il concessionario, al fine dell'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel parere del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna, deve:

- **presentare la domanda di concessione** di cui al punto precedente 4.b **entro 30 giorni** dalla notifica del presente atto
- **presentare una relazione tecnica di esecuzione dei lavori** di cui ai punti precedenti 4.a e 4.c **entro il 31/12/2021**;

e di inviare la documentazione richiesta alla scrivente amministrazione e al Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna - Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile;



SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE DI BOLOGNA
IL RESPONSABILE (AD INTERIM)
DOTT. CLAUDIO MICCOLI

TIPO ANNO NUMERO
REG. rif. FILESEGNATURA.XML
DEL rif. FILESEGNATURA.XML

RIF. PRATICA. PROCEDIMENTO BOPPT0649/17RN02.
FASCICOLO: 1314/2017/34
RIF. ARPAE PGBO/2017/20
RIF. MELICONI AL PC/2021/5997 DEL 2/02/2021 E PC/4943 DEL 28/01/2021 (RICHIESTA
DI INTERVENTO TAGLI ARBOREI)17/24827

Spett.le

ARPAE
SAC BOLOGNA
aoobo@cert.arpa.emr.it
inviato tramite PEC

Alla Ditta
Condominio di via Lavino, 26-28
Via Lavino 26-28 – loc. Calderino
40050 Monte San Pietro (BO)

c/o
geom. Cinzia Meliconi
meliconi@dotpec.it
meliconi@dotpec.it
inviato tramite PEC

Oggetto: Richiesta di autorizzazione idraulica per il rinnovo di concessione di occupazione demaniale ad uso rampe di accesso ai garage (mq. 52) e area cortiliva adibita a parcheggi (mq. 708), corso d'acqua torrente Lavino, sponda destra, comune di Monte San Pietro (BO) – intestata a Condominio di via Lavino 26-28. Procedimento **BOPPT0649/17RN02**.

Beni allibrati al Fg. 23 mapp.li 393-396 e in aree del demanio idrico a Monte San Pietro (BO).

In relazione alla richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, per il rinnovo di concessione di occupazione demaniale ad uso rampe di accesso ai garage (mq. 52) e area cortiliva adibita a parcheggi (mq. 708), corso d'acqua torrente Lavino, sponda destra, intestata a Condominio di via Lavino 26-28, in comune di Monte San Pietro (BO), pervenuta da ArpaE il 26/10/2017 con PC/2017/47321, procedimento n. **BOPPT0649/17RN02**;

Al sollecito alla richiesta di autorizzazione idraulica di ArpaE pervenuto allo scrivente Servizio il 28/08/2018 con PC/2018/38472

Alla richiesta dell'amministratore del condominio geom. Cinzia Meliconi, di intervento da parte di questo Servizio, per il taglio di alberi pericolanti in area demaniale pervenuta al PC/49493 del 28/01/2021;

Alle integrazioni della documentazione presentata dall'amministratore condominiale geom. Cinzia Meliconi, al PC/5997 del 02/02/2021 e inerente alla concessione in essere.

Ed effettuato il sopralluogo in data **02/02/2021**, si evidenzia, sulla scorta del rilevamento fotografico e dei documenti che si allegano, quanto segue:

- 1) Le aree demaniali oggetto della concessione e nuovamente richieste per una rinnovata destinazione ed uso a parcheggio, per una superficie di mq. 760 di cui mq. 52 come rampe di

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel. 051.527.4530
fax 051.527.4315

stpc.bologna@regione.emilia-romagna.it
stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it

				INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5				
a uso interno DP			Classif	2021	650	20				Fasc.	2021	614	SUB

accesso ai Box, risultano antistanti il complesso condominiale di via lavino 24-26-28 in comune di Monte San Pietro (BO) e comprendono le particelle di cui al fg. 23 mapp. 393 e 396p., intestate al "Demanio pubblico dello Stato", oltre ad una ulteriore area facente parte del "demanio acque" alla stessa quota delle particelle succitate;

- 2) Sulla area catastale allibrata al catasto al fg. 23 mapp. 396 del comune di Monte San Pietro (BO), in fascia di rispetto e tutela del corso d'acqua insistono relitti di muri in elevazione (foto A) realizzati in blocchetti di cemento in area demaniale (foto B);



Foto A) muretto in blocchetti di cemento

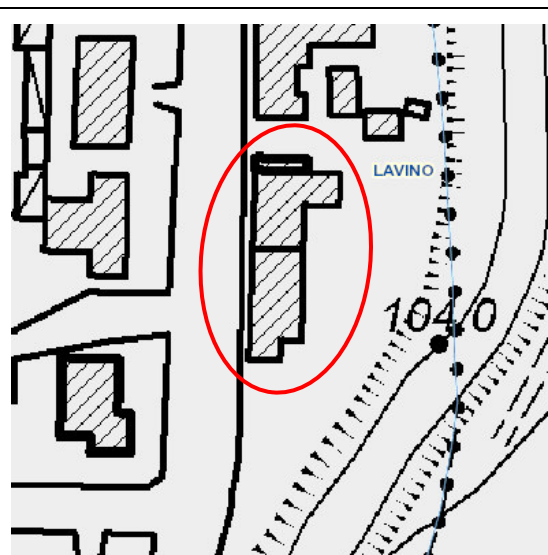


Foto B) Fotopiano con indicato muretto

- 3) l'estratto di mappa catastale del Fg. 23 relativamente al mapp. 335 del plesso condominiale ai civ. 24-26 e fronteggianti le aree demaniali allibrate al Fg. 213 mapp. 396-393 in comune di Monte San Pietro (BO), non risulta corrispondente allo stato dei luoghi e la situazione dovrà essere aggiornata con procedimento al catasto di "allineamento della mappa" a cura degli interessati.



Tav. 1) estratto di mappa catastale attuale e individuazione delle particelle "modificate".



Tav. 2) Carta Tecnica Regionale e individuazione del condominio all'attualità

- 4) Il condominio in ampliamento alla suddetta occupazione utilizza altre aree demaniali adiacenti, fronteggianti e sottostanti (poste a quota inferiore in quanto bassa golena) ove è anche presente uno scarico di cui non si rileva, in atti, alcuna autorizzazione. Complessivamente la superficie demaniale occupata, di cui si chiede una verifica a cura degli interessati, risulta di oltre mq. 1.000;

- 5) il parcheggio delle autovetture in area demaniale ed in uso al condominio avviene a ridosso e/o nella area sottostante lo sviluppo vegetativo delle essenze arboree di alto fusto;



Parcheggi a ridosso e/o sottostanti alberature di alto fusto



- 6) Per la presenza di uno scarico delle acque bianche in area del demanio idrico (vedi foto) e per l'avvenuta occupazione in ampliamento delle aree del demanio idrico e relative alle basse golene, mantenuto e da mantenersi a prato, il condominio dovrà regolarizzare la posizione accertata presentando una ulteriore istanza di concessione demaniale ai sensi della L.R. 7/2004 e s.m.i.;



Foto) si documenta l'avvenuta occupazione della bassa golena, quale parte delle aree del demanio idrico e particellare, fronteggiante il plesso condominiale di via Lavino 26-28 a Monte San Pietro (BO), per una superficie complessiva di circa mq. 1.000



Tavola 4) Pianificazione PSAI su Fotopiano 2017

Tenuto conto di quanto:

- richiesto con nota pervenuta al PC/49493 del 28/01/2021 dall'amministratore del condominio geom. Cinzia Meliconi, per un intervento da parte di questo Servizio, per il taglio di alberi che si ritengono pericolanti in area demaniale;
- indicato nel "disciplinare tecnico" allegato all'atto di concessione demaniale **DPG/2012/90** del **05/01/2012** relativamente ai punti: ai punti 3), 7) e 9) che si riportano in estratto:
 - 3) *"E' Vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione, manufatto, baracca, muro, recinzione, ect, anche aa carattere di provvisorietà";*
 - 7) *"...omissis... l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa; omissis..."*
 - 9) *"qualsiasi danno a persone e/o cose derivante dall'utilizzazione di quanto concesso sarà a carico totale del concessionario, senza possibilità di rivalsa verso l'Amministrazione concedente. Il concessionario è l'unico responsabile per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente"*

Dato atto che:

- il concessionario è tenuto in qualità di custode dei beni demaniali, nel rispetto del "disciplinare tecnico" allegato all'atto di concessione e del Dlgs. 81/2008, a svolgere ogni intervento di manutenzione ordinario/straordinario, monitoraggio ai fini conservativi dei beni, per evitare che dall'utilizzo derivi "qualsiasi danno a persone e cose";
- il concessionario, per lo specifico caso e relativo alla nota PC/49493 del 28/01/2021, non può pretendere un intervento da parte di questo Servizio, né rivendicare azioni verso il concedente, pena la revoca e decadenza della concessione la richiesta si ritiene inammissibile.

- nella qualità di custode delle aree demaniali adibite dall'interessato a parcheggio, per quanto disposto dalle norme del c.c. il condominio deve necessariamente intervenire per il “mantenimento, in tutta sicurezza, della specifica destinazione”;
- l'Amministratore in carica, secondo il dispositivo dell'art. 1130 del c.c., ha l'obbligo, di disciplinare l'uso delle cose comuni, per la “fruizione dei servizi”, compiere gli “atti conservativi” relativi alle parti comuni, garantire la massima sicurezza nella loro fruizione e quale mandatario, obbligato e committente dei lavori, adottare ogni azione e misura, a termine del D.lgs. 81/2008, ove ciò è possibile, per ridurre al minimo i rischi e le conseguenze di danno per le persone e cose.
- La presenza di manufatti (muro in cemento) in area demaniale non è consentita interferendo con la gestione e i compiti istituzionali e rileva ai fini edilizi e della sicurezza;
- Non risulta agli atti alcun procedimento di richiesta concessoria per la condotta fognaria di acque bianche in aree del demanio idrico né per la porzione antistante della area demaniale di bassa golena in uso al condominio;
- Relativamente all'attraversamento dello scarico, lo stesso è ammissibile in area demaniale previa regolarizzazione;

Ciò premesso e considerato nel richiedere a codesto Amministratore quale rappresentante/mandatario per il condominio di:

A - verificare:

- 1) L'esatta superficie delle aree occupate in ampliamento di quelle oggetto della presente concessione e provvedere unitamente per l'attraversamento (presenza di uno scarico per le acque meteoriche) in area demaniale, nel caso di assenza di concessione, a presentare istanza di concessione presso i competenti Enti, e/o a trasmettere copia della stessa allo scrivente Servizio;
- 2) Il rischio indotto dall'uso delle aree concesse e ad adottare i più opportuni provvedimenti, nel rispetto delle norme vigenti, per la messa in sicurezza delle suddette, salvaguardia della pubblica incolumità;
- 3) le condizioni vegetative e di sviluppo delle essenze arboree di alto fusto nelle aree demaniali di propria competenza e adiacenti e se rilevato una situazione, avversa di rimuovere condizioni di immediato pericolo per persone e cose, delimitare mediante transennatura le aree in uso, in attesa del rilascio della autorizzazione idraulica al taglio delle piante pericolanti e/o deperienti, da richiedersi con apposita istanza allo scrivente ufficio, mantenere le aree demaniali richieste in concessione in condizioni di sicurezza;

B – procedere a cura e spese degli interessati:

- Alla riduzione in pristino, della parete muraria esistente in area demaniale (quale relitto di precedente manufatto), nel rispetto delle norme vigenti;
- a presentare istanza per l'ottenimento della concessione demaniale per l'attraversamento da scarico e l'uso delle sottostanti aree golenali;
- alla messa in sicurezza per l'uso delle aree demaniali con interventi, che si estendono anche a quelle adiacenti, ogni volta che se ne ravvisi necessità, di riduzione della chioma delle essenze arboree (potatura), previa comunicazione semplice per ridurre il rischio e/o con interventi di taglio con abbattimento delle essenze arboree per quelle pericolanti e deperienti, previa specifica istanza di rilascio di autorizzazione da parte di questo Servizio, e al Comune per quanto di competenza.

Tutto ciò premesso, richiamata la D.G.R. n. 2363/2016, allegato A, punto 3, in merito alla possibilità di confermare la propria precedente pronuncia per le domande di rinnovo di concessioni in scadenza;

Viste le prescrizioni tecniche contenute nella concessione demaniale Prot. n. **DPG/2012/90** del **05/01/2012** e valutato, che l'utilizzo delle aree del demanio, con le precisazioni fornite in premessa, non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua, si confermano, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, le prescrizioni del disciplinare tecnico allegato alla **determinazione n. 52 del 05/01/2012**.

Resta inteso che il rinnovo è comunque vincolato alla esecuzione dei lavori soprarichiamati e consistenti nel:

- potatura e taglio della vegetazione pericolante, per la riduzione del rischio delle aree destinate a parcheggio;
- ripristino dei luoghi con demolizione di muri in aree demaniali.

Nell'occasione della presente si rammenta che, per i tagli delle essenze arboree, così come indicato nella Delibera regionale 1919/19 avente per oggetto: "*Linee guida per la programmazione e la realizzazione di interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici*", è disposto il divieto ad eseguirli nel periodo primaverile e nello specifico dal 15 marzo al 15 luglio e che i nidi sono protetti dalla legge 157/1992 e da numerosi regolamenti comunali, che ne vietano la distruzione.

L'inizio dei Lavori, relativo alla rimozione del muro in area demaniale, così come la loro ultimazione, dovranno essere comunicati per iscritto a codesto Servizio citando il riferimento della concessione: **BOPPT0649/10RNO1**.

Per informazioni o chiarimenti riguardanti il procedimento è possibile rivolgersi al funzionario di questo Servizio Daniele Monti (daniele.monti@regione.emilia-romagna.it) cel. 349-1860873.

Si allaga:

- 1) Richiesta 49493 del 28/01/2021;
- 2) Rilievo fotografico del 02/02/2021

Distinti Saluti.

Il Responsabile del Servizio
(ad interim)
(Claudio Miccoli)
firmato digitalmente

Nome file: BOPPT0649_17RN02_Via Lavino 26_MSPIetro
Sigla P.O. MAZZINI

Allegati: -/2

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.